

INFORMAZIONE ALLE IMPRESE



Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Edilizia ed affini Artigiano

La contrattazione collettiva di lavoro artigiana prevede due livelli, di cui uno nazionale ed uno regionale.

Per molto tempo la contrattazione regionale del settore edile era stata però delegata alle singole province, generando così situazioni retributive spesso molto diverse, a scapito delle stesse imprese che dovevano confrontarsi tra loro con costi del lavoro talvolta penalizzanti rispetto ai colleghi di province limitrofe.

Dall'attuale tornata contrattuale, anche la nostra contrattazione di lavoro edile di secondo livello è stata ricondotta nella sua "naturale" sede regionale con costi più omogenei.

L'ambizioso percorso, avviatosi con la sottoscrizione del CCNL artigiano nel gennaio 2014 di settore discusso in completa autonomia rispetto a quello industriale, ha dunque segnato, con la recente sottoscrizione del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, una tappa fondamentale anche in Piemonte.

Decorrenza e durata

Il CCRL decorre dal 21 aprile 2016 ed avrà validità sino al 31 marzo 2019.

Sfera di applicazione

Il CCRL è applicabile in tutto il territorio della regione Piemonte ai lavoratori che operano nell'ambito dell'edilizia ed affini, alle dipendenze di imprese artigiane, di consorzi artigiani anche in forma cooperativa e della piccola e media industria.

Elemento Economico di 2° livello - E.V.R.

Come noto, la contrattazione di lavoro edile prevede un particolare elemento retributivo chiamato Elemento Variabile Retributivo (EVR), la cui quantificazione e la relativa corresponsione sono diretta conseguenza dell'andamento del settore da valutare secondo precise regole contrattuali.

Come ampiamente prevedibile, dalla verifica congiunta, è emerso un andamento regionale di settore del tutto negativo, da cui deriva che, relativamente all'anno 2016, nulla è dovuto al personale dipendente a titolo di EVR.

Indennità di mensa

Ai lavoratori non in trasferta e che non fruiscono del pasto presso strutture di ristorazione, dal 1° giugno 2016 verrà corrisposta la seguente indennità sostitutiva di mensa :

	operai (indennità oraria)	impiegati (indennità mensile)
Alessandria	€ 0,35	€ 60,55
Asti	€ 0,23	€ 39,79
Biella	€ 0,66	€ 114,18
Cuneo	€ 0,27	€ 46,71
Novara	€ 0,66	€ 114,18
Verbania	€ 0,50	€ 86,50
Vercelli	€ 0,47	€ 81,31
Torino	€ 0,39	€ 67,47

Eventuali condizioni di miglior favore in essere alla data del 21 aprile 2016 rimangono in vigore "congelate".

Su tali indennità, da rapportare all'orario di lavoro svolto e per un massimo di n. 8 ore giornaliere, non operano gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuale.

Indennità di trasferta

Le Parti sono impegnate a definire - entro il 31 dicembre 2017 - una proposta organica di armonizzazione delle otto diverse indennità di trasferta attualmente vigenti sul territorio regionale.

Sino all'avvenuta armonizzazione, in ciascuna provincia continueranno ad essere applicati i trattamenti di trasferta in essere alla data del 21 aprile 2016, data di sottoscrizione del presente CCRL.

Indennità di guida

In concomitanza con l'armonizzazione delle diverse indennità provinciali di trasferta, le Parti sono altresì impegnate a normare la fattispecie del lavoratore impegnato alla guida del veicolo aziendale per recarsi sul luogo di lavoro insieme ai lavoratori trasportati.

Sino all'avvenuta armonizzazione, rimarranno pertanto in vigore i trattamenti eventualmente in essere nelle singole provincie al 21 aprile 2016, data di sottoscrizione del presente CCRL.

Indennità per lavori di alta montagna

A far data dal 1° giugno 2016, al personale adibito ai lavori in alta montagna, in aggiunta alla retribuzione, verrà corrisposta una specifica indennità derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali sulla paga base e sull'indennità di contingenza, fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in essere al 21 aprile 2016, data di sottoscrizione del CCRL, che saranno così "congelate".

altitudine	maggiorazione
oltre 1.100 e sino a 1.300 metri s.l.m.	8%
oltre 1.300 e sino a 2.000 metri s.l.m.	15%
oltre 2.000 metri s.l.m.	30%

L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano ad altitudini corrispondenti a quella della loro residenza o della loro abituale dimora.

Indennità per lavori in galleria

Dal 1° giugno 2016, al personale addetto ai lavori in galleria, in aggiunta alla retribuzione sarà dovuta un'indennità specifica derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali sugli elementi indicati dall'art. 25 punto 3 del vigente CCNL (paga base di fatto + indennità di contingenza + indennità territoriale di settore + elemento economico territoriale)

addetti al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, etc.	52%
addetti ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, etc.	30%
addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti, etc.	22%

Indennità di reperibilità

Dal 1° settembre 2016, ai lavoratori ai quali il datore di lavoro richieda di essere reperibili al di fuori dell'orario di lavoro normalmente praticato, competerà un'indennità di reperibilità giornaliera così quantificata

Alessandria	€ 4,50
Asti	€ 4,50
Biella	€ 4,50
Cuneo	€ 4,50
Novara	€ 5,00
Verbania	€ 7,00
Vercelli	€ 8,125
Torino	€ 4,50

Eventuali accordi di miglior favore in essere al 21 aprile 2016, data di stipula del presente CCRL, rimarranno in vigore "congelati".

Ferie

E' stata concordata una nuova regolamentazione delle ferie.

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 18 e 30 del vigente CCNL, nel periodo luglio-settembre, verrà di norma concesso il godimento di n. 2 settimane di ferie collettive consecutive più n. 1 settimana a richiesta del dipendente.

La quarta settimana di ferie collettive verrà preferibilmente usufruita nel periodo invernale.

L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'impresa.

La richiesta di ferie, presentata in forma scritta dal singolo lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni, si intenderà tacitamente accolta qualora l'impresa non formalizzi il diniego scritto a fronte di esigenze tecnico-produttive o organizzative entro i 5 giorni successivi alla richiesta.

Contrattazione territoriale provinciale

Le Parti hanno individuato il livello regionale quale secondo livello di contrattazione esclusiva in cui trattare le materie demandate dal vigente CCNL.

Con la stipula del presente CCRL in parola, vengono a cessare le normative stabilite dalla contrattazione territoriale provinciale di lavoro demandate dal CCNL, la quale si intende integralmente sostituita dal nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.

Sono fatte salve le deroghe e le decorrenze espressamente previste per i singoli istituti.

Orario di lavoro

Le Parti firmatarie hanno anche convenuto di integrare il recentissimo CCRL di settore con uno specifico articolo in ordine all'orario di lavoro che, pur impegnando le Parti a concordare una normativa comune ed omogenea su tutto il territorio regionale entro il 31 dicembre 2017, consente a ciascun territorio provinciale di continuare ad applicare la regolamentazione previgente.

Per quanto riguarda la nostra provincia, da giugno a settembre si potrà pertanto continuare ad applicare il particolare regime di orario estivo riservato ai cantieri siti nei Comuni montani, previo successivo recupero.